

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE con sezione musicale
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"MUSTI-DIMICCOLI" - Barletta



Al personale

Comunicazione n.2

OGGETTO: Benefici ai sensi della Legge 104/92 e della Legge n.183 del 4 novembre 2010, art. 24 "collegato lavoro" – Circolare Funzione Pubblica n. 13 del 6/12/2010 e ulteriore nota informativa in seguito alla circolare INPS n. 155/2010 e 45/2011.

Il personale interessato e, per conoscenza, il personale tutto, è invitato a prendere visione delle note di seguito riportate.

Il personale che vuole richiedere il riconoscimento dei benefici ai sensi dell'art 33 della Legge 104/92 deve presentare in segreteria l'istanza riportata nella modulistica presente sul sito della scuola www.mustidimiccoli.edu.it/segreteria/modulistica-personale e presentare la documentazione, debitamente compilata ed integrata, entro il 10 settembre 2019.

Per variazioni avvenute in corso d'anno sia presentata tempestivamente istanza e documentazione.

Il personale che fruisce già di tali benefici deve dichiarare che nulla è variato rispetto alla documentazione prodotta.

Una volta esaminate le domande pervenute, di quelle conformi ai sensi dei nuovi disposti normativi ne sarà data diretta comunicazione ai beneficiari.

Dopo aver presentato istanza si può iniziare a fruire dei benefici di legge, previa presentazione di un calendario di massima di fruizione, che in ogni caso deve essere consegnato almeno mensilmente.

Si richiama la Legge 183 del 04.11.2010 che all'art. 24 riporta "modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità". La disposizione innova parzialmente il regime dei permessi per l'assistenza ai soggetti disabili contenuto nella L. 5 febbraio 1992, n. 104 e nel D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

Pur rinviando alla lettura dei documenti citati si riportano di seguito, in sintesi, alcuni punti della normativa.

L'art. 24 della legge 183 ridefinisce innanzitutto la platea degli aventi diritto, modificando dunque il testo dell'art.33 co. 3 del d.lgs 104/92

Secondo la vigente disposizione, in assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, possono fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:

*il genitore; il coniuge; il parente o l'affine entro il **secondo grado***

*I parenti e/o affini di **terzo grado** (es: zii e bisnonni) possono fruire dei permessi in parola **solo** in presenza di una delle seguenti condizioni:*

quando i genitori o il coniuge della persona disabile siano deceduti o mancanti;

quando i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure siano affetti da patologie invalidanti.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"MUSTI-DIMICCOLI" - Barletta



Per quanto riguarda invece **l'assistenza allo stesso figlio** con handicap in situazione di gravità, i permessi vengono riconosciuti "ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa, nell'ambito del mese", fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili.

Circa la **sede di lavoro**, il testo approvato indica come riferimento il domicilio della persona disabile da assistere e non quello del lavoratore.

L'entrata in vigore della citata norma richiede, da parte della scrivente, una **verifica dei requisiti** per tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di benefici per l'assistenza a familiari portatori di handicap, con eventuale revoca di provvedimenti autorizzativi già emessi nel caso non esista più la corrispondenza degli stessi al nuovo dettato di legge.

La verifica dei requisiti interesserà le modifiche introdotte che di seguito si esplicitano:

la fruizione dei suddetti permessi è limitata **al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado di parentela** (salvo le eccezioni previste);

i permessi vanno accordati ad **un unico lavoratore** per assistere la stessa persona. La legge individua pertanto un referente unico, legittimato in base alla legge, per l'assistenza alla "persona in situazione di handicap grave" il quale assume "il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell'assistito" (**Consiglio di Stato, parere n. 5078 del 2008**);

in caso di **cumulo**, la persona che fruisce dei permessi per l'assistenza a due familiari disabili dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non è possibile soddisfare le esigenze di assistenza nel limite dei tre giorni mensili e **dovrà comprovare** che non può essere sostituita da altri;

In merito alle modalità di fruizione dei permessi si ribadisce che: **"Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa."** (art. 7 C.M. n. 13).

Pertanto, **la richiesta di fruizione dei permessi di cui all'oggetto dovrà pervenire alla scrivente, MENSILMENTE O, IN SUBORDINE, CON UN ANTICIPO DI SETTE GIORNI LAVORATIVI.** È quindi esclusa la possibilità, **salvo dimostrate (con idonea documentazione) situazioni di urgenza**, di una comunicazione telefonica nello stesso giorno della fruizione del permesso o in un tempo, inferiore a quello precedentemente indicato.

La richiesta va fatta utilizzando il modello scaricabile dal sito della scuola nella sezione segreteria/modulistica-personale-modello richiesta permessi, inviandolo a baic86600a@istruzione.it evidenziando nell'oggetto RICHIESTA PERMESSO

Si ricorda al personale che per contratto, art.15, c. 6 del CCNL vigente, "i permessi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti".

Si informa il personale che presso il Dipartimento della Funzione Pubblica è stata istituita una banca dati finalizzata al monitoraggio e al controllo sulla legittimità dei permessi a cui l'amministrazione è tenuta a comunicare le assenze fruite dai propri dipendenti. E si sottolinea che la normativa in oggetto sostiene i vincoli/doveri dell'amministrazione per la verifica dell'adeguatezza e della correttezza della documentazione presentata. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle sanzioni di cui all'art.55 quater, c. 1 lett. a) e art. 55 quinquies, c. 1 e 2 del d. leg.vo 165/2001 e normative seguenti.

Per una corretta informativa, infine, per chi abbia la necessità di richiedere i benefici della legge in merito all'assistenza ai disabili, si riportano di seguito gli:

oneri del dipendente interessato alla fruizione delle agevolazioni; doveri dell'amministrazione.

Oneri del dipendente interessato alla fruizione delle agevolazioni

Il dipendente interessato ha l'onere di presentare apposita istanza per la fruizione delle agevolazioni previste dalla legge e di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attraverso la produzione di idonea documentazione (verbale della

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"MUSTI-DIMICCOLI" - Barletta



commissione medica dal quale risulti la patologia invalidante di cui all'art. 33, comma 3, L. 104, certificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale si evinca la sussistenza delle condizioni che legittimano la fruizione delle agevolazioni). Inoltre, a corredo dell'istanza, l'interessato deve presentare dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla quale risulti che:

Il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni ovvero il dipendente necessita delle agevolazioni per le necessità legate alla propria situazione di disabilità;

Il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno – morale oltre che giuridico- a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;

Il dipendente è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo se per l'effettiva tutela del disabile;

Il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni;

Salvo dimostrate situazioni d'urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa;

Il riconoscimento della fruizione dei permessi non potrà essere concesso nel caso in cui il disabile sia ricoverato presso le strutture ospedaliere o comunque le strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria.

A seguito dell'accoglimento della domanda da parte dell'amministrazione, il dipendente dovrà comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto che comporta il venir meno della titolarità dei benefici e dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell'istanza quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell'amministrazione.

È utile richiamare le previsioni del citato Testo unico secondo cui "L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso." (art. 76, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000).(art. 7 C.M. n. 13/2010).

Inoltre, si fa presente che il personale che fruisce, attualmente, dei benefici per l'assistenza ad un disabile grave è tenuto a sottoscrivere la DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ ad integrazione della documentazione esistente già depositata agli atti della scuola. Il modello è reperibile sul sito della scuola nella sezione segreteria/modulistica.

Doveri dell'amministrazione

L'amministrazione che riceve l'istanza da parte del dipendente interessato deve verificare l'adeguatezza e correttezza della documentazione presentata, chiedendone, se del caso, l'integrazione;

I provvedimenti di accoglimento dovranno essere periodicamente monitorati al fine di ottenere l'aggiornamento della documentazione e verificare l'attualità delle dichiarazioni sostitutive prodotte a supporto dell'istanza (l'amministrazione è tenuta a chiedere il nuovo verbale medico nel caso di accertamento di handicap grave rivedibile);

L'amministrazione è tenuta alla verifica delle dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000. La verifica dovrà essere svolta periodicamente, anche a campione;

Nel caso in cui dall'accertamento risultasse l'insussistenza dei presupposti per la legittima fruizione dei permessi, l'amministrazione provvederà a revocare i benefici per effetto della decadenza;

Qualora, a seguito di accertamenti, emergessero gli estremi di una responsabilità disciplinare del dipendente, l'amministrazione procederà alla tempestiva contestazione degli addebiti per lo svolgimento del relativo procedimento e, se del caso, alla comunicazione alle autorità competenti delle ipotesi di reato;

L'amministrazione dovrà effettuare le comunicazioni dei permessi fruiti dai propri dipendenti per l'inserimento nella banca dati istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 24 commi 4 e 6, della L. 183 del 2010;

In fase di prima applicazione, l'amministrazione dovrà procedere a riesaminare i provvedimenti di assenso già adottati al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla nuova legge.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

"MUSTI-DIMICCOLI" - Barletta



Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, adeguato al R.E. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della fruizione dei permessi e delle assenze del personale.



Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Rosa Carlucci

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)